

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decorrenza e destinatari

La NASpl decorre dal 1° maggio 2015 e sostituisce ASpl e Mini ASpl per gli eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1° Maggio 2015.

Si applica ai lavoratori dipendenti, esclusi gli Agricoli e gli assunti a tempo indeterminato nella PA, che hanno involontariamente perso il posto di lavoro, dimissionari per giusta causa, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro (ai sensi del comma 40 articolo 1 legge 92 - 2013).

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti necessari

- 1) Stato di disoccupazione certificato;
- 2) almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'evento;
- 3) almeno 18 giornate di lavoro (o equivalenti) nei 12 mesi precedenti l'evento (indipendentemente dal minimale contributivo).

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Calcolo e misura

La NASpl è rapportata alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il fattore 4,33.

Per il 2015 sono previsti i seguenti massimali, rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT:

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Calcolo e misura (2)

- 1) tetto massimo € 1.300 al mese;
- 2) per retribuzioni pari o inferiori a € 1.195 mensili, spetta un importo pari al 75 % della retribuzione
- 3) per importi superiori a € 1.195 mensili, spetta un importo pari a € 896,25 (75 % di € 1.195) più il 25 % del differenziale tra la propria retribuzione ed
€ 1.195.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Calcolo e misura (3)

4) Gli importi precedenti si riducono del 3% a decorrere dal 5° mese di fruizione;

5) dal 2016 tale riduzione si applica a decorrere dal 4° mese di fruizione;

6) alla NASpl non si applica alcun prelievo contributivo; in pratica è assoggettata alla sola tassazione.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Durata

La NASpl si eroga mensilmente per un numero di settimane pari alla metà per le quali si è contribuito negli ultimi quattro anni.

Dal computo sono escluse le settimane coperte dai diversi precedenti ammortizzatori sociali.

Per gli eventi di disoccupazione insorti dal 2017 il massimale è fissato in 78 settimane.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

La domanda di NASpl si presenta in via telematica entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl spetta dal giorno successivo alla presentazione e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Condizioni imprescindibili

L'erogazione dell'indennità è condizionata a:

- 1) permanenza in stato di disoccupazione;
- 2) partecipazione a percorsi di politiche attive;
- 3) ulteriori condizioni potranno essere previste dall'applicazione del JOBS ACT;
- 4) il sistema sanzionatorio è disciplinato con successivo specifico decreto.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Auto imprenditorialità

Per l'avvio di attività autonoma o per l'associazione in cooperativa è prevista la possibilità di liquidazione, in unica soluzione, dell'indennità spettante.

In tale caso non spettano gli assegni per il nucleo familiare, né la contribuzione figurativa.

La domanda si effettua per via telematica, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività autonoma.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Auto imprenditorialità (2)

Se il lavoratore, aderendo ad una Cooperativa, instaura un rapporto subordinato, l'importo della prestazione anticipata compete alla Cooperativa.

Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, prima del periodo per cui è riconosciuta la NASpl è tenuto a restituirne per intero l'anticipazione ottenuta.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Compatibilità e cumulo con lavoro subordinato

Nel caso in cui, in corso di fruizione della NASpl, si instauri un rapporto di lavoro subordinato:

- 1) cessa la prestazione, se il reddito annuale presunto sia superiore al reddito minimo escluso;
- 2) si sospende la prestazione per la durata del rapporto, se il reddito annuale presunto sia superiore al reddito minimo escluso, con contratto di lavoro non superiore a 6 mesi.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Cumulo con lavoro subordinato

3) se il reddito annuale presunto è inferiore al reddito minimo escluso, si percepisce un'indennità ridotta (vedi slide successiva).

Il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese il reddito annuale presunto.

Il datore di lavoro, o l'utilizzatore, non possono essere coincidenti o collegati a quelli da cui è derivato lo stato di disoccupazione.

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Cumulo con lavoro autonomo

Se il reddito annuale presunto è inferiore al reddito minimo escluso, si percepisce un'indennità ridotta pari all'80 % del reddito presunto, rapportato al periodo tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità, ovvero dell'anno se antecedente.

Il lavoratore è tenuto ad informare l'INPS entro 30 giorni e ad un ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi (se esentato con autocertificazione all'INPS).

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decadenza

Si decade dalla NASpl in caso di:

- 1) perdita dello stato di disoccupazione;
- 2) mancata comunicazione all'INPS in caso di inizio di attività subordinata, in cooperativa o autonoma;
- 3) raggiungimento del pensionamento di vecchiaia o anticipato;

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decadenza (2)

- 4) acquisizione dell'assegno di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl;
- 5) violazione dei requisiti previsti al capitolo condizioni imprescindibili (rinuncia a percorsi di politiche attive e successive disposizioni).

NASpl

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Contribuzione figurativa

La contribuzione è rapportata al calcolo dell'indennità sulla base della retribuzione utile imponibile (slide n° 3).

Per gli eventi a decorrere dal 2016 è determinato un tetto pari all'1,4 della retribuzione mensile dell'indennità (slide n° 4).

ASDI

Assegno di disoccupazione

Decorrenza e destinatari

L'ASDI ha la funzione di sostenere i lavoratori che hanno fruito per intero la NASpl senza trovare occupazione e che si trovino in condizioni di bisogno come specificato di seguito.

Per il primo anno l'assegno è rivolto ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni ed ai lavoratori prossimi al pensionamento, ma non in possesso dei requisiti.

ASDI

Assegno di disoccupazione

Durata ed importo

L'ASDI è erogato per 6 mesi.

L'importo è pari al 75 % dell'ultima mensilità erogata a titolo di NASp, comunque non superiore all'assegno sociale.

E' incrementato a seconda dei carichi familiari, con modalità specifiche oggetto di prossima Decretazione.

ASDI

Assegno di disoccupazione

Condizioni necessarie

Con successiva decretazione saranno dettagliate le condizioni inerenti i percorsi obbligatori di politiche attive, nonché i limiti di cumulabilità.

Analogamente, con successivo decreto, saranno definiti i termini inerenti il progetto personalizzato del destinatario dell'assegno.

La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà vincolante per percepire l'assegno.

DIS-COLL

Disoccupazione per collaboratori

Decorrenza e destinatari

In via sperimentale, è prevista un' indennità per i co.co.co. ed i lavoratori a progetto.

Per gli eventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

DIS-COLL

Disoccupazione per collaboratori

Requisiti necessari

Per avere diritto all'indennità si devono vantare:

- almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente l'evento di disoccupazione;
- un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica l'evento, ovvero almeno un mese di collaborazione con un imponibile pari almeno al 50 % dell'importo che da diritto alla contribuzione.

DIS-COLL

Disoccupazione per collaboratori

Durata e tenore dell'importo

L'importo dell'indennità è rapportato ai redditi imponibili dell'anno in cui si è verificato l'evento e dell'anno precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione.

Fino a € 1.195 è pari al 75 % della retribuzione; per retribuzioni superiori tale importo si eleva del 25% del differenziale tra € 1.300 e € 1.195.

Si riduce del 3% a partire dal 5° mese nel 2015, dal 4° mese dal 2016.